

Allegato "A" al n. 96260/26636 di repertorio

STATUTO

Art.1) E' costituita la "FONDAZIONE GIORDANO EMILIO GHIRARDI", organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS).

Art.2) La Fondazione ha sede in Piazzola sul Brenta presso la Villa Contarini.

Art.3) La Fondazione nell'ambito territoriale della Regione Veneto, con l'utilizzazione diretta o mediata della Villa Contarini di Piazzola sul Brenta, persegue esclusivamente finalità di solidarietà sociale ed ha i seguenti scopi che persegue senza fini di lucro:

A) scientifici: - lo studio dei problemi concernenti la eziologia e terapia dei tumori maligni e, in genere, delle malattie degenerative e croniche.

A tal fine dovranno svolgersi a Villa Contarini di Piazzola sul Brenta: congressi, tavole rotonde, convegni, simposi nazionali e internazionali che tratteranno i vari aspetti degli indicati argomenti.

Dovrà, se possibile, svolgersi, almeno annualmente, una delle manifestazioni con l'indirizzo designato, e, qualora non vi fossero a tale riguardo dal mondo scientifico proposte in corso, sarà disposto che, con la stessa periodicità, un gruppo di studiosi specializzati nella materia, svolga in Villa Contarini un incontro destinato all'aggiornamento di un tema con preferenza al carattere di chimica biorganica.

B) formativi - scientifico culturali: formazione nei campi artistici, scientifici e umanistici con particolare riferimento alle attività musicali; organizzazione di congressi, simposi, tavole rotonde, convegni, premi, borse di studio ecc., il tutto riguardante la trattazione di argomenti scientifico - culturali concernenti i diversi rami dello scibile e, per quanto riguarda la medicina, con particolare preferenza per le malattie degenerative e cardiache;

C) la tutela, la promozione e la valorizzazione delle cose di interesse artistico e storico.

Art.4) Il patrimonio della fondazione è costituito:

- a) dalla dotazione iniziale conferita dal fondatore con l'atto costitutivo;
- b) dalle pubbliche e private contribuzioni con destinazione espressa e/o deliberata dal consiglio di amministrazione ad incremento del patrimonio;
- c) da ogni altro bene, mobile ed immobile, che le fosse donato o lasciato in eredità;
- d) dai proventi della propria attività che il consiglio di amministrazione abbia deliberato di destinare ad incremento del patrimonio.

La fondazione non può svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate tranne quelle ad esse direttamente connesse.

Art.5) La fondazione è amministrata da un consiglio di amministrazione composto da cinque o sette membri, che durano in carica, con la eccezione di cui all'articolo 6, tre anni, nel numero determinato con delibera del consiglio di amministrazione, costituito: da un presidente, un vice presidente, un esponente scientifico di particolare competenza in relazione alle finalità dello statuto un esperto d'arte, un esperto di problemi amministrativi ed eventualmente due altri consiglieri.

Un membro del comitato dovrà appartenere alla famiglia del fondatore fino all'esistenza della prima generazione successiva.

Art.6) Il consiglio scadrà, come detto sopra, alla fine di ogni terzo anno di carica, tranne il Presidente che resterà in carica ancora per sei mesi con il compito di nominare il nuovo consiglio.

Questo, alla fine del semestre, decadendo il presidente, proporrà una terna di nomi; tra questi, per votazione alla quale potrà prendere parte il vecchio Presidente ed eventualmente un membro della provincia o altra personalità indicata da quest'ultima, sarà scelto a maggioranza il nuovo presidente.

Art.7) Compiti del consiglio di amministrazione

Il consiglio di amministrazione amministra con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione la Fondazione.

In particolare il consiglio di amministrazione nomina il direttore al quale saranno attribuiti i seguenti compiti:

- a) assunzione del personale e designazione di consulenti necessari allo svolgimento dei compiti della Fondazione;
- b) svolgimento di ogni iniziativa stabilita dal consiglio e con esso concordata



22/2005



nell'ambito dello statuto;

c) il direttore gestirà la Fondazione svolgendo ogni sua attività economico-finanziaria e organizzativa nell'ambito dello statuto e per l'incremento della Fondazione stessa, rendendosi di ciò responsabile nei confronti del consiglio di amministrazione;

d) semestralmente o per decisione della maggioranza del consiglio, il direttore renderà conto del suo operato e della situazione economico-finanziaria della Fondazione al consiglio di amministrazione;

e) in caso di programmi o iniziative straordinarie o tali da comportare erogazione straordinaria di denaro, il direttore opererà soltanto se autorizzato dal consiglio di amministrazione.

Il consiglio di amministrazione fra l'altro:

- redige il conto consuntivo annuale e il bilancio preventivo annuale;

- delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti testamentari;

- predispone i programmi ed i regolamenti della fondazione;

- delibera le modifiche allo statuto, compreso lo scioglimento della fondazione, da sottoporre all'autorità tutoria per l'approvazione nei modi di legge.

Il consiglio può delegare in tutto o in parte i suoi poteri ad uno o più dei suoi membri, anche con facoltà di sub-delega; può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti.

Il consiglio può nominare, di volta in volta o anche periodicamente, il segretario del consiglio scelto in seno al comitato, definendone le funzioni.

Art.8) Le riunioni del consiglio di amministrazione sono convocate dal presidente, di sua iniziativa o quando gliene sia fatta richiesta motivata da almeno tre dei suoi componenti, con avviso contenente l'ordine del giorno, spedito almeno cinque giorni prima della data della riunione per posta o, in caso di urgenza, almeno due giorni prima per telegramma.

Art.9) Il consiglio di amministrazione delibera validamente quando siano presenti più della metà dei suoi componenti in carica; le delibere sono adottate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Quando si verifichi una parità di voti avrà la prevalenza quello del presidente della Fondazione.

Delle deliberazioni del consiglio è redatto verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario.

Art.10) Il presidente e il vicepresidente hanno la legale rappresentanza della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il presidente convoca e presiede il consiglio di amministrazione, ne esegue le deliberazioni ed esercita i poteri che il consiglio gli delega in via generale e di volta in volta.

In caso di urgenza può adottare i provvedimenti di competenza del consiglio di amministrazione, salva la ratifica da parte di questo nella sua prima riunione che deve essere convocata dal presidente entro trenta giorni dalla data dell'avvenuta adozione del provvedimento di cui sopra.

Il vicepresidente sostituisce e fa le veci del presidente in caso di sua assenza o impedimento.

Art.11) La tenuta delle scritture contabili ed amministrative sarà seguita da uno o più consulenti designati dal presidente del consiglio di amministrazione.

La regolarità dell'amministrazione e della contabilità della Fondazione è controllata da un revisore dei conti, nominato dal consiglio di amministrazione.

23/2005

Il revisore è scelto fra persone esperte di amministrazione, dura in carica tre anni ed è confermabile.

Può compiere atti di ispezione e di controllo, redige la relazione sul conto consuntivo prima dell'esame di questo da parte del consiglio.

In caso di cessazione dalla carica durante il triennio, si provvede alla sostituzione con le modalità stabilite per la nomina.

Il revisore che subentra dura in carica per la residua parte del triennio in corso.

Art.12) Ogni carica è assolutamente gratuita, salvo il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragioni d'ufficio.

Art.13) L'esercizio finanziario della Fondazione terminerà il 31 dicembre di ogni anno e il conto consuntivo dovrà essere approvato entro il mese di marzo dell'anno successivo.

Gli eventuali utili o avanzi di gestione dovranno essere impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14) In caso di scioglimento deliberato dal consiglio a norma dell'art. 7, il patrimonio della fondazione dovrà essere devoluto ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15) E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Art.16) Per tutto quanto non espressamente disposto, si intendono richiamate le disposizioni del codice civile in tema di fondazioni.

F.to Francesco Molinari

F.to LODOVICO BARASSI notaio

* * * * *

Registrato all'Agenzia delle Entrate 1° Ufficio di Milano il giorno 12 dicembre 2006.

